



Il Presidente

Chiarimento n. 15 del 4 aprile 2020.

Con riferimento all'**Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*), confermata dall'**Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020**,

si precisa

con riferimento alla previsione di cui al punto 1) lettera a) dell'Ordinanza (a mente della quale “*sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio*”) che la sospensione delle attività e dei servizi - disposta dall'Ordinanza in termini generali - è riferita anche alle vendite on line nonché alle attività dei relativi laboratori. Si conferma, pertanto, che risulta vietata l'attività di laboratorio di prodotti dolciari e simili

e si sollecitano

i Comuni, le Polizie Municipali, le Forze dell'Ordine e la Guardia di Finanza all'attività di vigilanza, controllo e sanzione di competenza.

DE LUCA

